

66.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

I N D I C E

	PAG.		PAG.
Atti e progetti di atti normativi comunitari (Assegnazione a Commissioni)	1276	Ministro del tesoro (Trasmissione di documento)	1275
Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali (Trasmissione di documenti)	1277	Missioni valedoli nella seduta dell'8 ottobre 1992	1273
Corte dei conti (Trasmissione)	1275	Proposte di legge:	
Disegno di legge (Annunzio)	1274	(Adesione di un deputato)	1273
Disegno di legge n. 1568:		(Annunzio)	1273
(Articolo 1)	1257	(Assegnazione a Commissioni in sede referente)	1274
(Per gli emendamenti presentati all'articolo 1 vedi Allegato A-bis)		(Ritiro)	1274
Domande di autorizzazione a procedere in giudizio (Annunzio)	1275	Proposte di legge costituzionale (Assegnazione a Commissioni in sede referente)	1274
Interrogazioni sulle iniziative per il trasferimento in Italia di Silvia Baraldini	1261	Risoluzioni, Interpellanze e Interrogazioni (Annunzio)	1278
		ERRATA CORRIGE	1278

N.B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

DISEGNO DI LEGGE: DELEGA AL GOVERNO PER LA RAZIONALIZZAZIONE E LA REVISIONE DELLE DISCIPLINE IN MATERIA DI SANITÀ, DI PUBBLICO IMPIEGO, DI PREVIDENZA E DI FINANZA TERRITORIALE

(APPROVATO DAL SENATO) (1568)

**ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

1. Ai fini della ottimale e razionale utilizzazione delle risorse destinate al Servizio sanitario nazionale, del perseguimento della migliore efficienza del medesimo a garanzia del cittadino, di equità distributiva e del contenimento della spesa sanitaria, con riferimento all'articolo 32 della Costituzione, assicurando a tutti i cittadini il libero accesso alle cure e la gratuità del servizio nei limiti e secondo i criteri previsti dalla normativa vigente in materia, il Governo della Repubblica, sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è delegato ad emanare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) riordinare la disciplina dei *ticket* e dei prelievi contributivi, di cui all'articolo 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e successive modificazioni ed integrazioni, sulla base del principio dell'uguaglianza di trattamento dei cittadini, anche attraverso l'unificazione dell'aliquota contributiva, da rendere proporzionale entro un livello massimo di reddito;

b) rafforzare le misure contro le evasioni e le elusioni contributive e contro i comportamenti abusivi nella utilizzazione dei servizi, anche attraverso l'introduzione di limiti e modalità personalizzate di fruizione delle esenzioni;

c) completare il riordinamento del Servizio sanitario nazionale, attribuendo alle regioni e alle province autonome la competenza in materia di programma-

zione e organizzazione dell'assistenza sanitaria e riservando allo Stato, in questa materia, la programmazione sanitaria nazionale, la determinazione di livelli uniformi di assistenza sanitaria e delle relative quote capitarie di finanziamento, secondo misure tese al riequilibrio territoriale e strutturale, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; ove tale intesa non intervenga entro trenta giorni il Governo provvede direttamente;

d) definire i principi organizzativi delle unità sanitarie locali come aziende infraregionali con personalità giuridica, articolate secondo i principi della legge 8 giugno 1990, n. 142, stabilendo comunque che esse abbiano propri organi di gestione e prevedendo un direttore generale e un collegio dei revisori i cui membri, ad eccezione della rappresentanza del Ministero del tesoro, devono essere scelti tra i revisori contabili iscritti nell'apposito registro previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88. La definizione, nell'ambito della programmazione regionale, delle linee di indirizzo per l'impostazione programmatica delle attività, l'esame del bilancio di previsione e del conto consuntivo con la remissione alla regione delle relative osservazioni, le verifiche generali sull'andamento delle attività per eventuali osservazioni utili nella predisposizione di linee di indirizzo per le ulteriori programmazioni sono attribuiti al sindaco o alla conferenza dei sindaci ovvero dei presidenti delle circoscrizioni di riferimento territoriale. Il direttore generale, che deve essere in possesso del diploma di laurea e di requisiti di comprovata professionalità ed esperienza gestionale e organizzativa, è nomi-

nato con scelta motivata dalla regione o dalla provincia autonoma tra gli iscritti all'elenco nazionale da istituire presso il Ministero della sanità ed è assunto con contratto di diritto privato a termine; è coadiuvato da un direttore amministrativo e da un direttore sanitario in possesso dei medesimi requisiti soggettivi, assunti anch'essi con contratto di diritto privato a termine, ed è assistito per le attività tecnico-sanitarie da un consiglio dei sanitari, composto da medici, in maggioranza, e da altri sanitari laureati, nonché da una rappresentanza dei servizi infermieristici e dei tecnici sanitari; per la provincia autonoma di Bolzano è istituito apposito elenco provinciale tenuto dalla stessa nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di bilinguismo e riserva proporzionale dei posti nel pubblico impiego; per la Valle d'Aosta è istituito apposito elenco regionale tenuto dalla regione stessa nel rispetto delle norme in materia di bilinguismo;

e) ridurre il numero delle unità sanitarie locali, attraverso un aumento della loro estensione territoriale, tenendo conto della specificità delle aree montane;

f) definire i principi relativi ai poteri di gestione spettanti al direttore generale;

g) definire principi relativi ai livelli di assistenza sanitaria uniformi e obbligatori, tenuto conto delle peculiarità della categoria di assistiti di cui all'articolo 37 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, espressi per le attività rivolte agli individui in termini di prestazioni, stabilendo comunque l'individuazione della soglia minima di riferimento, da garantire a tutti i cittadini, e il parametro capitaro di finanziamento da assicurare alle regioni e alle province autonome per l'organizzazione di detta assistenza, in coerenza con le risorse stabilite dalla legge finanziaria;

h) emanare, per rendere piene ed effettive le funzioni che vengono trasferite alle regioni e alle province autonome, entro il 30 giugno 1993, norme per la ri-

forma del Ministero della sanità cui rimangono funzioni di indirizzo e di coordinamento, nonché tutte le funzioni attribuite dalle leggi dello Stato per la sanità pubblica. Le stesse norme debbono prevedere altresì il riordino dell'Istituto superiore di sanità, dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) nonché degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e degli istituti zooprofilattici. Dette norme non devono comportare oneri a carico dello Stato;

i) prevedere l'attribuzione, a decorrere dal 1° gennaio 1993, alle regioni e alle province autonome dei contributi per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale localmente riscossi con riferimento al domicilio fiscale del contribuente e la contestuale riduzione del Fondo sanitario nazionale di parte corrente di cui all'articolo 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni; imputare alle regioni e alle province autonome gli effetti finanziari per gli eventuali livelli di assistenza sanitaria superiori a quelli uniformi, per le dotazioni di presidi e di posti letto eccedenti gli *standard* previsti e per gli eventuali disavanzi di gestione da ripianare con totale esonero finanziario dello Stato; le regioni e le province autonome potranno far fronte ai predetti effetti finanziari con il proprio bilancio, graduando l'esonero dai *ticket*, salvo restando l'esonero totale dei farmaci salva-vita, variando in aumento entro il limite del 6 per cento l'aliquota dei contributi al lordo delle quote di contributo fiscalizzate per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale, oppure, in sostituzione anche parziale, variando in aumento entro il limite del 75 per cento l'aliquota dei tributi regionali vigenti; stabilire le modalità ed i termini per la riscossione dei prelievi contributivi;

l) introdurre norme volte, nell'arco di un triennio, alla revisione e al superamento dell'attuale regime delle convenzioni sulla base di criteri di integrazione con il servizio pubblico, di incentivazione al contenimento dei consumi sanitari, di

valorizzazione del volontariato, di acquisizione delle prestazioni, da soggetti singoli o consortili, secondo principi di qualità ed economicità, che consentano forme di assistenza differenziata per tipologie di prestazioni, al fine di assicurare ai cittadini migliore assistenza e libertà di scelta;

m) prevedere che con decreto interministeriale, da emanarsi d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, siano individuate quote di risorse disponibili per le forme di assistenza differenziata di cui alla lettera *l)*;

n) stabilire i criteri per le individuazioni degli ospedali di rilievo nazionale e di alta specializzazione, compresi i policlinici universitari, e degli ospedali che in ogni regione saranno destinati a centro di riferimento della rete dei servizi di emergenza, ai quali attribuire personalità giuridica e autonomia di bilancio, finanziaria, gestionale e tecnica e prevedere, anche per gli altri presidi delle unità sanitarie locali, che la relativa gestione sia informata al principio dell'autonomia economico-finanziaria e dei preventivi e consuntivi per centri di costo, basato sulle prestazioni effettuate, con appropriate forme di incentivazione per il potenziamento dei servizi ospedalieri diurni e la deospedalizzazione dei lungodegenti;

o) prevedere nuove modalità di rapporto tra Servizio sanitario nazionale ed università sulla base di principi che, nel rispetto delle attribuzioni proprie dell'università, regolino l'apporto all'attività assistenziale delle facoltà di medicina, secondo le modalità stabilite dalla programmazione regionale in analogia con quanto previsto, anche in termini di finanziamento, per le strutture ospedaliere; nell'ambito di tali modalità va peraltro regolamentato il rapporto tra Servizio sanitario nazionale ed università per la formazione in ambito ospedaliero del personale sanitario e per le specializzazioni post-laurea;

p) prevedere il trasferimento alle aziende infraregionali e agli ospedali do-

tati di personalità giuridica e di autonomia organizzativa del patrimonio mobiliare e immobiliare già di proprietà dei disciolti enti ospedalieri e mutualistici che alla data di entrata in vigore della presente legge fa parte del patrimonio dei comuni;

q) prevedere che il rapporto di lavoro del personale dipendente sia disciplinato in base alle disposizioni dell'articolo 2 della presente legge, individuando in particolare i livelli dirigenziali secondo criteri di efficienza, di non incremento delle dotazioni organiche di ciascuna delle attuali posizioni funzionali e di rigorosa selezione negli accessi ai nuovi livelli dirigenziali cui si perverrà soltanto per pubblico concorso, configurando il livello dirigenziale apicale, per quanto riguarda il personale medico e per le altre professionalità sanitarie, quale incarico da conferire a dipendenti forniti di nuova, specifica idoneità nazionale all'esercizio delle funzioni di direzione e rinnovabile, definendo le modalità di accesso, le attribuzioni e le responsabilità del personale dirigenziale, ivi incluse quelle relative al personale medico, riguardo agli interventi preventivi, clinici, diagnostici e terapeutici, e la regolamentazione delle attività di tirocinio e formazione di tutto il personale;

r) definire i principi per garantire i diritti dei cittadini nei confronti del servizio sanitario anche attraverso gli organismi di volontariato e di tutela dei diritti, favorendo la presenza e l'attività degli stessi all'interno delle strutture e prevedendo modalità di partecipazione e di verifica nella programmazione dell'assistenza sanitaria e nella organizzazione dei servizi. Restano salve le competenze ed attribuzioni delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano;

s) definire i principi ed i criteri per la riorganizzazione, da parte delle regioni e province autonome, su base dipartimentale, dei presidi multizonali di prevenzione, di cui all'articolo 22 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, cui competono le

funzioni di coordinamento tecnico dei servizi delle unità sanitarie locali, nonché di consulenza e supporto in materia di prevenzione a comuni, province o altre amministrazioni pubbliche ed al Ministero dell'ambiente; prevedere che i servizi delle unità sanitarie locali, cui competono le funzioni di cui agli articoli 16, 20, 21 e 22 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, siano organizzati nel dipartimento di prevenzione, articolato almeno nei servizi di prevenzione ambientale, igiene degli alimenti, prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro, igiene e sanità pubblica, veterinaria in riferimento alla sanità animale, all'igiene e commercializzazione degli alimenti di origine animale e all'igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche;

t) destinare una quota del Fondo sanitario nazionale ad attività di ricerca biomedica finalizzata, alle attività di ricerca di istituti di rilievo nazionale, riconosciuti come tali dalla normativa vigente in materia, dell'Istituto superiore di sanità e dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPE-SL), nonché ad iniziative centrali previste da leggi nazionali riguardanti programmi speciali di interesse e rilievo interregionale o nazionale da trasferire allo stato di previsione del Ministero della sanità;

u) allo scopo di garantire la puntuale attuazione delle misure attribuite alla competenza delle regioni e delle province autonome, prevedere che in caso di inadempienza da parte delle medesime di adempimenti previsti dai decreti legislativi di cui al presente articolo, il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro della sanità, disponga, previa diffida, il compimento degli atti relativi in sostituzione delle predette amministrazioni regionali o provinciali;

v) prevedere l'adozione, da parte delle regioni e delle province autonome, entro il 1° gennaio 1993, del sistema di lettura ottica delle prescrizioni mediche, attivando, secondo le modalità previste

dall'articolo 4, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, le apposite commissioni professionali di verifica. Qualora il termine per l'attivazione del sistema non fosse rispettato, il ministro della sanità, sentito il parere della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, attiva i poteri sostitutivi consentiti dalla legge; ove tale parere non sia espresso entro trenta giorni il Ministro provvede direttamente;

z) restano salve le competenze e le attribuzioni delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

2. Sono prorogate fino al 31 dicembre 1993 le norme dell'articolo 4, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, concernenti l'ammissione nel prontuario terapeutico nazionale di nuove specialità che rappresentino modifiche di confezione o di composizione o di forma o di dosaggio di specialità già presenti nel prontuario e che comportino un aumento del costo del ciclo terapeutico.

3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 al fine dell'espressione del parere da parte delle Commissioni permanenti competenti per la materia di cui al presente articolo. Le Commissioni si esprimono entro quindici giorni dalla data di trasmissione.

4. Disposizioni correttive, nell'ambito dei decreti di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi determinati dal medesimo comma 1 e previo parere delle Commissioni di cui al comma 3, potranno essere emanate, con uno o più decreti legislativi, fino al 31 dicembre 1993.

(Gli emendamenti presentati all'articolo 1 sono pubblicati nell'allegato A-bis).

*INTERROGAZIONI SULLE INIZIATIVE PER IL TRASFERIMENTO
IN ITALIA DI SILVIA BARALDINI*

MANISCO, NOVELLI, FOLENA, CAPRILI, FAVA, PANNELLA, NUCCIO, RAMON MANTOVANI, DALLA CHIESA, ORLANDO, SESTERO GIANOTTI, PISCITELLO, RUSSO SPENA, GALANTE, ALBERTINI, BERGONZI, CRUCIANELLI, MASINI, CICCIOMESSERE e BOGHETTA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

in data 9 giugno 1992 il reverendo S. Michael Yasutake, presidente del « Prisoners of Conscience project » (una associazione sponsorizzata da 40 milioni di cristiani in terra d'America) insieme a padre Roberto Morales della chiesa episcopale di Arlington (Virginia), si sono incontrati al Dipartimento di Giustizia Usa di Washington con il signor Gerald Shur, direttore associato per la sezione degli affari penali, per discutere il caso di Silvia Baraldini e promuoverne il trasferimento in un carcere italiano;

il signor Shur ha sostenuto che il Governo italiano non ha ancora reiterato a quello degli Stati Uniti la richiesta di trasferimento della detenuta italiana;

Shur, in tale occasione, ha avanzato riserve e interrogativi sulla reale cittadinanza italiana di Silvia Baraldini alla quale ha inoltre attribuito la responsabilità dell'assassinio di un agente di polizia a Nyack (New York), reato che non figura

né nelle imputazioni né nella sentenza di condanna della nostra connazionale;

lo stesso Shur ha espresso un parere negativo sull'opportunità di concedere il suo trasferimento in Italia in base alla convenzione di Strasburgo, decisione questa, ha dichiarato, di sua competenza e che avrebbe personalmente preso entro il mese di agosto corrente anno;

l'addetto legale dell'Ambasciata USA a Roma signora Mary Ellen Warlow, in un incontro recentemente avuto con il signor Massimo De Santis, presidente di un comitato di solidarietà per Silvia Baraldini, gli ha espresso il convincimento che le autorità italiane non avrebbero manifestato un interesse particolare sull'intera vicenda;

il ministro di grazia e giustizia Claudio Martelli, nella sua visita al Dipartimento di Giustizia di Washington nel febbraio del corrente anno, ha dichiarato alla stampa di aver discusso con il Ministro alla Giustizia statunitense William P. Barr il caso della Baraldini e di avergli fornito assicurazioni sul merito di una più rigorosa applicazione della legge italiana per quanto riguarda l'effettiva detenzione dei condannati. Questo al fine di venire incontro alle istanze sollevate sulla questione dalle autorità degli Stati Uniti —

come il Governo italiano concili le affermazioni dal signor Gerald Shur con

quelle del ministro Martelli e in particolare se corrisponda al vero l'asserzione secondo la quale il Governo italiano non avrebbe reiterato presso quello USA la richiesta di trasferimento in un nostro carcere della Baraldini;

quali passi o interventi concreti siano stati posti in atto dalle nostre autorità per risolvere il caso dopo il primo parere negativo al riguardo espresso dal precedente ministro di giustizia USA Richard Thornberg nel dicembre 1990;

a cosa si debba la valutazione sul carente interesse a risolvere positivamente il caso attribuito dall'ambasciata USA di Roma al Governo della Repubblica italiana;

se non ritenga urgente, anche al fine di chiarire la reale volontà del nostro Governo, e rettificare le conoscenze a dir poco confuse in materia del signor Gerald Shur, intraprendere ai massimi livelli una iniziativa diplomatica presso la Casa Bianca, il Dipartimento di Stato e quello della Giustizia degli Stati Uniti data l'imminenza di una decisione a riguardo.

(3-00345)

(5 ottobre 1992).

(ex interpellanza n. 2-00108 del 1° luglio 1992).

BONINO, MASINI, FRONZA CREPAZ, CELLINI, MARTUCCI e SBARBATI CARLETTI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai ministri di grazia e giustizia e degli affari esteri. — Per sapere — premesso che:

William Barr, ministro della giustizia USA, ha dichiarato, dinanzi ad un consesso di avvocati nell'università dell'Arkansas, la sua posizione sul possibile trasferimento di Silvia Baraldini in Italia: « Sta a Marianna e ci rimarrà »;

il signor Gerard Shur, direttore associato per la sezione degli Affari penali del Dipartimento di giustizia USA, si è incontrato il 9 giugno scorso con il reverendo S. Michael Yasutake (Presidente del

« Prisoners of Conscience projet ») e con Padre Roberto Morales della chiesa episcopale che gli hanno consegnato, in questa occasione, le decine di migliaia di firme raccolte negli USA a favore del trasferimento in Italia di Silvia Baraldini;

durante tale incontro il signor Shur non solo ha dichiarato che il Governo italiano non ha ancora reiterato a quello degli Stati Uniti la domanda di trasferimento della Baraldini ma ha anche avanzato dei dubbi sul desiderio della stessa di trasferirsi in Italia attribuendole inoltre la possibile responsabilità dell'assassinio di un agente di polizia a Nyack (New York), reato questo che non è mai stato contestato alla nostra connazionale;

infine durante l'incontro, il signor Shur ha anticipato la sua volontà di dare parere negativo sull'opportunità di concedere, in base alla convenzione di Strasburgo, il trasferimento della Baraldini in Italia e ha dichiarato che avrebbe preso questa decisione, di sua competenza, entro il prossimo mese di agosto;

il nostro ministro di grazia e giustizia, Claudio Martelli, dichiarò alla stampa che, durante il suo incontro, nel febbraio di questo anno, con il ministro alla giustizia americano, William P. Barr, aveva discusso del caso della Baraldini e che aveva fornito le più ampie assicurazioni sulla rigidità con la quale sarebbe stata applicata la legge italiana per quanto riguarda l'effettiva detenzione dei condannati;

queste assicurazioni erano state fornite per contrabbattere alle accuse, più volte formulate dall'amministrazione per la giustizia americana, sulla presunta inaffidabilità del nostro sistema giudiziario e carcerario —:

1) se corrisponda al vero che il Governo italiano non avrebbe reiterato la richiesta di trasferimento della Baraldini e come si concilierebbe questo con le dichiarazioni ultime del ministro di grazia e giustizia e le altre fatte in passato sia dal Presidente del Consiglio che dal ministro degli affari esteri sull'interessamento

del nostro Governo per arrivare ad una rapida soluzione di questa triste vicenda;

2) se non ritengano che le dichiarazioni del ministro William Barr e del signor Shur, che ha dimostrato per di più di essere volutamente male informato sull'intera vicenda, siano un allarmante segnale negativo sul persistere di una volontà persecutoria dell'amministrazione della giustizia americana nei confronti della nostra connazionale Silvia Baraldini;

3) quali siano gli intendimenti reali del Governo per risolvere il caso Baraldini (sulla cui vicenda umana vi è stata un'ampia mobilitazione, in questi ultimi due anni, sia nel nostro paese che negli Stati Uniti) al massimo livello delle relazioni diplomatiche tra i due Paesi, visto oltretutto l'imminenza di una decisione al riguardo da parte del Dipartimento per la giustizia americano. (3-00346)

(5 ottobre 1992).

(ex interpellanza n. 2-00113 del 2 luglio 1992).

PECORARO SCANIO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

il direttore associato per la sezione degli affari penali del dipartimento di giustizia di Washington Gerald Shur ha sostenuto che il Governo italiano non ha ancora reiterato a quello degli Stati Uniti la richiesta di trasferimento in un carcere italiano di Silvia Baraldini;

il citato Shur sembra avanzare riserve sulla reale cittadinanza italiana della Baraldini alla quale, peraltro, ha anche attribuito la responsabilità dell'assassinio di un agente di polizia a Nyack (New York), reato che non figura affatto né nelle imputazioni né nella sentenza di condanna della detenuta italiana;

lo stesso Shur è contrario all'opportunità di concedere il suo trasferimento in Italia in base alla convenzione di Stra-

sburgo e che la decisione in merito è di sua competenza —:

se corrisponde al vero quanto affermato dal signor Shur circa la mancata reiterazione della richiesta di trasferimento in un carcere italiano della Baraldini;

quali concreti interventi il Governo intende attuare per la soluzione del caso dopo il parere negativo dato dal precedente ministro di giustizia americano Thornberg. (3-00348)

(6 ottobre 1992).

SBARBATI CARLETTI. — *Al ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere — premesso che:

il signor Gerald Shur, direttore associato degli affari penali del dipartimento di giustizia USA ha incontrato in data 9 giugno 1992 il reverendo Michael Yasutake, presidente del « Prisoners of Conscience project » e Padre Roberto Morales della Chiesa episcopale di Arlington per discutere il caso Baraldini e specificatamente la possibilità di un suo trasferimento in un carcere italiano;

durante tale incontro sono state conseguite al signor Gerald Shur decine di migliaia di firme raccolte a favore del trasferimento in Italia di Silvia Baraldini;

il signor Shur ha dichiarato che il Governo italiano non ha ancora reiterato a quello degli Stati Uniti la richiesta di trasferimento della Baraldini mettendo in dubbio la cittadinanza italiana della detenuta e attribuendole la responsabilità dell'assassinio di un agente di polizia a Nyack (New York);

tale reato non figura nella sentenza di condanna della nostra connazionale né le è stato contestato tra le imputazioni;

il signor Shur ha altresì anticipato il suo parere negativo sull'opportunità di concedere il trasferimento della Baraldini in Italia, in base alla convenzione di

Strasburgo precisando che entro il mese di agosto corrente anno avrebbe preso questa decisione di sua competenza;

il ministro di grazia e giustizia Claudio Martelli ha dichiarato di aver fornito al ministro alla giustizia statunitense William P. Barr le più ampie assicurazioni sulle rigorose applicazioni della legge italiana per quanto concerne l'effettiva detenzione dei condannati a fuggire la presunta inaffidabilità del nostro sistema giudiziario e carcerario —:

se corrisponda a verità che il Governo italiano non avrebbe reiterato presso quello USA la richiesta di trasferimento di Silvia Baraldini in un carcere italiano;

quali sono effettivamente gli atti posti in essere dalle nostre autorità che l'ambasciata USA di Roma ha valutato di scarso interesse a risolvere positivamente questo caso, dopo il primo parere negativo in merito espresso al riguardo nel 1990 dal ministro di giustizia Richard Thornberg;

se da parte del Governo italiano si ritenga urgente un'azione diplomatica presso la Casa Bianca, il dipartimento di Stato e quello della giustizia degli Stati Uniti vista l'imminenza di una decisione sul caso Baraldini. (3-00349)

(6 ottobre 1992).

NOVELLI e PISCITELLO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

in data 9 giugno 1992 il reverendo S. Michael Yasutake, presidente del « Prisoners of Conscience project » (una associazione sponsorizzata da 40 milioni di cristiani in terra d'America) insieme a padre Roberto Morales della chiesa episcopale di Arlington (Virginia), si sono incontrati al Dipartimento di Giustizia Usa di Washington con il signor Gerald Shur, direttore associato per la sezione degli affari penali, per discutere il caso di Sil-

via Baraldini e promuoverne il trasferimento in un carcere italiano;

il signor Shur ha sostenuto che il Governo italiano non ha ancora reiterato a quello degli Stati Uniti la richiesta di trasferimento della detenuta italiana;

Shur, in tale occasione, ha avanzato riserve e interrogativi sulla reale cittadinanza italiana di Silvia Baraldini alla quale ha inoltre attribuito la responsabilità dell'assassinio di un agente di polizia a Nyack (New York), reato che non figura né nelle imputazioni né nella sentenza di condanna della nostra connazionale;

lo stesso Shur ha espresso un parere negativo sull'opportunità di concedere il suo trasferimento in Italia in base alla convenzione di Strasburgo, decisione questa, ha dichiarato, di sua competenza e che avrebbe personalmente preso entro il mese di agosto corrente anno;

l'addetto legale dell'Ambasciata USA a Roma signora Mary Ellen Warlow, in un incontro recentemente avuto con il signor Massimo De Santis, presidente di un comitato di solidarietà per Silvia Baraldini, gli ha espresso il convincimento che le autorità italiane non avrebbero manifestato un interesse particolare sull'intera vicenda;

il ministro di grazia e giustizia Claudio Martelli, nella sua visita al Dipartimento di Giustizia di Washington nel febbraio del corrente anno, ha dichiarato alla stampa di aver discusso con il Ministro alla Giustizia statunitense William P. Barr il caso della Baraldini e di avergli fornito assicurazioni sul merito di una più rigorosa applicazione della legge italiana per quanto riguarda l'effettiva detenzione dei condannati. Questo al fine di venire incontro alle istanze sollevate sulla questione dalle autorità degli Stati Uniti —:

come il Governo italiano concili le affermazioni del signor Gerald Shur con quelle del ministro Martelli e in particolare se corrisponda al vero l'asserzione secondo la quale il Governo italiano non

avrebbe reiterato presso quello USA la richiesta di trasferimento in un nostro carcere della Baraldini;

quali passi o interventi concreti siano stati posti in atto dalle nostre autorità per risolvere il caso dopo il primo parere negativo al riguardo espresso dal precedente ministro di Giustizia USA Richard Thornberg nel dicembre 1990;

a cosa si debba la valutazione sul carente interesse a risolvere positivamente il caso attribuito dall'ambasciata USA di Roma al Governo della Repubblica italiana;

se non ritenga urgente, anche al fine di chiarire la reale volontà del nostro Governo, e rettificare le conoscenze a dir poco confuse in materia del signor Gerald Shur, intraprendere ai massimi livelli una iniziativa diplomatica presso la Casa Bianca, il Dipartimento di Stato e quello della Giustizia degli Stati Uniti data l'imminenza di una decisione al riguardo.

(3-00350)

(6 ottobre 1992).

FRONZA CREPAZ. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

in data 9 giugno 1992 il reverendo S. Michael Yasutake, presidente del « Prisoners of Conscience project » (una associazione sponsorizzata da 40 milioni di cristiani in terra d'America) insieme a padre Roberto Morales della chiesa episcopale di Arlington (Virginia), si sono incontrati al Dipartimento di Giustizia Usa di Washington con il signor Gerald Shur, direttore associato per la sezione degli affari penali, per discutere il caso di Silvia Baraldini e promuoverne il trasferimento in un carcere italiano;

il signor Shur ha sostenuto che il Governo italiano non ha ancora reiterato a quello degli Stati Uniti la richiesta di trasferimento della detenuta italiana;

Shur, in tale occasione, ha avanzato riserve e interrogativi sulla reale cittadinanza italiana di Silvia Baraldini alla quale ha inoltre attribuito la responsabilità dell'assassinio di un agente di polizia a Nyack (New York), reato che non figura né nelle imputazioni né nella sentenza di condanna della nostra connazionale;

lo stesso Shur ha espresso un parere negativo sull'opportunità di concedere il suo trasferimento in Italia in base alla convenzione di Strasburgo, decisione questa, ha dichiarato, di sua competenza e che avrebbe personalmente preso entro il mese di agosto corrente anno;

l'addetto legale dell'Ambasciata USA a Roma signora Mary Ellen Warlow, in un incontro recentemente avuto con il signor Massimo De Santis, presidente di un comitato di solidarietà per Silvia Baraldini, gli ha espresso il convincimento che le autorità italiane non avrebbero manifestato un interesse particolare sull'intera vicenda;

il ministro di grazia e giustizia Claudio Martelli, nella sua visita al Dipartimento di Giustizia di Washington nel febbraio del corrente anno, ha dichiarato alla stampa di aver discusso con il Ministro alla Giustizia statunitense William P. Barr il caso della Baraldini e di avergli fornito assicurazioni sul merito di una più rigorosa applicazione della legge italiana per quanto riguarda l'effettiva detenzione dei condannati. Questo al fine di venire incontro alle istanze sollevate sulla questione dalle autorità degli Stati Uniti —;

come il Governo italiano concili le affermazioni dal signor Gerald Shur con quelle del ministro Martelli e in particolare se corrisponda al vero l'asserzione secondo la quale il Governo italiano non avrebbe reiterato presso quello USA la richiesta di trasferimento in un nostro carcere della Baraldini;

quali passi o interventi concreti siano stati posti in atto dalle nostre autorità per risolvere il caso dopo il primo parere negativo al riguardo espresso dal

precedente ministro di Giustizia USA Richard Thornberg nel dicembre 1990;

a cosa si debba la valutazione sul carente interesse a risolvere positivamente il caso attribuito dall'ambasciata USA di Roma al Governo della Repubblica italiana;

se non ritenga urgente, anche al fine di chiarire la reale volontà del nostro Governo, e rettificare le conoscenze a dir poco confuse in materia del signor Gerald Shur, intraprendere ai massimi livelli una iniziativa diplomatica presso la Casa Bianca, il Dipartimento di Stato e quello della Giustizia degli Stati Uniti data l'imminenza di una decisione a riguardo.

(3-00351)

(6 ottobre 1992).

MASINI. — *Ai ministri degli affari esteri e di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

Silvia Baraldini, cittadina italiana, è detenuta nel carcere di Marianna (USA) con una condanna a 43 anni;

nel luglio 1988 i governi degli USA e dell'Italia hanno sottoscritto la convenzione di Strasburgo;

nel dicembre 1990 il governo USA ha risposto negativamente alla richiesta italiana di trasferimento della Baraldini in Italia ai sensi della succitata convenzione;

da allora diversi sono stati i tentativi per sbloccare la situazione fino al gennaio scorso, quando il ministro di grazia e giustizia italiano ha nuovamente formalizzato al governo USA la richiesta di trasferimento in Italia di Silvia Baraldini;

nessuna risposta risulta ancora pervenuta;

William Barr, ministro della giustizia USA, ha dichiarato, dinanzi ad un consesso di avvocati nell'università dell'Arkansas, la sua posizione sul possibile trasferimento di Silvia Baraldini in Italia: « Sta a Marianna e ci rimarrà »;

il signor Shur, direttore associato per la sezione per gli affari penali del dipartimento della giustizia USA ha anticipato la sua volontà di dare parere negativo sull'opportunità di concedere, in base alla convenzione di Strasburgo, il trasferimento della Baraldini in Italia e che avrebbe preso questa decisione, di sua competenza, entro il mese di agosto;

il nostro ministro di grazia e giustizia, Claudio Martelli, dichiarò alla stampa che, durante il suo incontro, nel febbraio di questo anno, con il ministro alla giustizia americano, William P. Barr, aveva discusso del caso della Baraldini e che aveva fornito le più ampie assicurazioni sulla rigorosità con la quale sarebbe stata applicata la legge italiana per quanto riguarda l'effettiva detenzione dei condannati —;

alla luce di quanto sopra premesso, quali iniziative intendano assumere a favore del trasferimento della Baraldini in Italia.

(3-00352)

(6 ottobre 1992).

COSTI, CIAMPAGLIA e ROMEO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai ministri di grazia e giustizia e degli affari esteri.* — Per sapere — premesso che:

il ministro della giustizia USA, William Barr, ha dichiarato la sua posizione sul possibile trasferimento di Silvia Baraldini in Italia: « Sta a Marianna e ci rimarrà »;

Gerard Shur, direttore associato per la sezione degli Affari penali del Dipartimento di giustizia USA, si è incontrato il 9 giugno scorso con due prelati americani che gli hanno consegnato le decine di migliaia di firme raccolte negli USA a favore del trasferimento in Italia di Silvia Baraldini;

il signor Shur durante tale incontro ha dichiarato che il Governo italiano non ha ancora reiterato a quello degli Stati Uniti la domanda di trasferimento della Baraldini ed ha avanzato dei dubbi sul desiderio della stessa di trasferirsi in Italia attribuendole inoltre la possibile re-

sponsabilità dell'assassinio di un agente di polizia a Nyack (New York), reato questo che non è mai stato contestato alla nostra connazionale;

durante lo stesso incontro, il signor Shur, ha anticipato la sua volontà di dare parere negativo sull'opportunità di concedere, in base alla convenzione di Strasburgo, il trasferimento della Baraldini in Italia e che avrebbe preso questa decisione, di sua competenza, entro il mese di agosto;

il ministro di grazia e giustizia, Claudio Martelli, dichiarò alla stampa che, durante il suo incontro, nel febbraio di questo anno, con il ministro alla giustizia americano, William P. Barr, aveva discusso del caso della Baraldini e che aveva fornito le più ampie assicurazioni sulla rigidità con la quale sarebbe stata applicata la legge italiana per quanto riguarda l'effettiva detenzione dei condannati; assicurazioni che erano state fornite per controbattere le accuse, più volte formulate dall'amministrazione per la giustizia americana, sulla presunta inaffidabilità del nostro sistema giudiziario e carcerario —:

1) se corrisponda al vero che il Governo italiano non avrebbe reiterato la

richiesta di trasferimento della Baraldini e come si concilierebbe questo con le dichiarazioni ultime del ministro di grazia e giustizia e le altre fatte in passato sia dal Presidente del Consiglio *pro tempore* che dal ministro degli affari esteri *pro tempore* sull'interessamento del nostro Governo per arrivare ad una rapida soluzione di questa triste vicenda;

2) se non ritengano che le dichiarazioni del ministro William Barr e del signor Shur, che ha dimostrato per di più di essere volutamente male informato sull'intera vicenda, siano un allarmante segnale negativo sul persistere di una volontà persecutoria dell'amministrazione della giustizia americana nei confronti della nostra connazionale Silvia Baraldini;

3) quali siano gli intendimenti reali del Governo per risolvere il caso Baraldini (che ha visto un'ampia mobilitazione, in questi ultimi due anni, sia nel nostro paese che negli Stati Uniti) al massimo livello delle relazioni diplomatiche tra i due Paesi, considerata oltretutto l'imminenza di una decisione al riguardo da parte del Dipartimento per la giustizia americano. (3-00357)

(6 ottobre 1992).

COMUNICAZIONI

—————

**Missioni valedoli
nella seduta dell'8 ottobre 1992.**

Artioli, Caccia, Colucci Francesco, Corsi, d'Aquino, de Luca, Foschi, Galasso Giuseppe, Lamorte, Malvestio, Montecchi, Patria, Pisicchio, Sacconi, Savio, Silvestri.

(Alla ripresa pomeridiana dei lavori).

Artioli, Caccia, Corsi, d'Aquino, de Luca, Foschi, Galasso Giuseppe, Lamorte, Madaudo, Malvestio, Pisicchio, Sacconi, Savio, Silvestri.

**Annunzio
di proposte di legge.**

In data 7 ottobre 1992 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

NENCINI ed altri: « Modifiche alla legge 5 luglio 1982, n. 441, recante disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti » (1679);

TASSI: « Norme per il diritto di brevetto dei prodotti medicinali » (1680);

SARETTA: « Norme concernenti il personale degli ospedali classificati sottoposti a riconversione » (1681);

VITI: « Istituzione dell'albo nazionale delle imprese manutentrici di impianti elevatori » (1682);

MASTRANTUONO: « Norme per il trasferimento a titolo gratuito, ai comuni di San Sebastiano al Vesuvio e Massa di Somma di aree demaniali ricadenti nei comuni medesimi » (1683).

TRANTINO ed altri: « Istituzione del profilo professionale di stenotipista giudiziario » (1685).

CRUCIANELLI: « Provvedimenti per la spazzatura dei camini di impianti termici alimentati a combustibili solidi, liquidi e gassosi » (1686).

BERSELLI: « Modifica all'articolo 4 della legge 27 dicembre 1985, n. 816, in materia di aspettative, permessi e indennità degli amministratori locali » (1687).

MELELEO: « Validità del servizio prestato dagli allievi ufficiali presso le accademie militari ai fini degli obblighi di leva » (1688).

Saranno stampate e distribuite.

**Adesione di un deputato
a proposte di legge.**

La proposta di legge BORDON ed altri: « Interventi in favore del cinema » (1348) (*annunziata nella seduta del 23 luglio 1992*) è stata successivamente sottoscritta anche dal deputato Grilli.

La proposta di legge ZAGATTI e ENNIO GRASSI: « Modifiche alla legge 19 marzo 1990, n. 57, recante istituzione dell'Autorità per l'Adriatico » (1363) (*annunziata nella seduta del 24 luglio 1992*) è stata successivamente sottoscritta anche dal deputato Grilli.

La proposta di legge ANGELO LAURICELLA: « Nuova disciplina delle iniziative scolastiche e culturali per gli emigrati italiani e istituzione della Commissione nazionale per la scuola e la cultura dell'emigrazione italiana presso il Ministero degli affari esteri » (1502) (*annun-*

ziata nella seduta del 21 agosto 1992) è stata successivamente sottoscritta anche dal deputato Grilli.

Ritiro di una proposta di legge.

Il deputato Viti ha chiesto di ritirare la seguente proposta di legge:

VITI: « Norme in materia di collaudi e verifiche periodiche degli ascensori e dei montacarichi » (485).

La proposta di legge sarà, pertanto, cancellata dall'ordine del giorno.

Annunzio di un disegno di legge.

In data 7 ottobre 1992 è stato presentato alla Presidenza il seguente disegno di legge:

dal Presidente del Consiglio dei ministri e dai ministri del tesoro e delle finanze:

« Interventi urgenti in materia di finanza pubblica » (1648).

Sarà stampato e distribuito.

Assegnazione di proposte di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, le seguenti proposte di legge sono deferite alle sottoindicate Commissioni permanenti in sede referente:

alla I Commissione (Affari costituzionali):

CARIGLIA ed altri: « Norme di attuazione dell'articolo 49 della Costituzione » (656) (*Parere della II e della V Commissione*);

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE BOSSI ed altri: « Modifiche all'articolo 27 della Costituzione » (987) (*Parere della II Commissione*);

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE TASSI: « Abrogazione del quarto comma dell'articolo 27 della Costituzione » (1345);

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE SAVINO ed altri: « Modifica degli articoli 36 e 37 della Costituzione » (1505);

TASSI: « Norme per l'attuazione dell'articolo 18, secondo comma, della Costituzione, recante il divieto di istituire società segrete » (1520) (*Parere della II Commissione*);

alla VII Commissione (Cultura):

SILVIA COSTA ed altri: « Norme per la salvaguardia delle condizioni di mantenimento e di stabulazione degli animali al seguito degli spettacoli viaggianti » (1289) (*Parere della I, della II, della V, della VI e della XIII Commissione, nonché della VIII Commissione ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento*);

alla VIII Commissione (Ambiente):

FERRARINI: « Disposizioni in materia di risorse idriche » (1397) (*Parere della I, della II, della V, della VI, della IX e della X Commissione*);

FERRARINI ed altri: « Norme generali in materia di lavori pubblici » (1411) (*Parere della I, della II, della V, della VI, della VII Commissione e della Commissione speciale per le politiche comunitarie*);

TASSI: « Norme sull'affidamento degli appalti delle opere pubbliche » (1517) (*Parere della I, della II, della V e della VI Commissione*);

alla XI Commissione (Lavoro):

RATTO: « Modifica della legge 13 agosto 1980, n. 427, in materia di integrazione salariale straordinaria relativa alle categorie degli operai, degli impiegati e dei quadri » (1478) (*Parere della I, della V e della X Commissione*);

CIAMPAGLIA ed altri: « Norme per la vigenza triennale dei contratti collettivi

nazionali di lavoro stipulati per il personale delle ferrovie dello Stato » (1479) (*Parere della I, della V e della IX Commissione*);

CIAMPAGLIA ed altri: « Norme per il computo dell'indennità integrativa speciale nel calcolo dell'indennità di buonuscita corrisposta ai pubblici dipendenti » (1480) (*Parere della I e della V Commissione*);

CIAMPAGLIA ed altri: « Modifica all'articolo 1 della legge 23 dicembre 1986, n. 942, in materia di riconoscimento dell'anzianità pregressa a talune categorie di pubblici dipendenti » (1481) (*Parere della I, della V e della IX Commissione*);

alla XII Commissione (Affari sociali):

CACCAVARI e TURCI: « Norme in materia di erboristeria e di piante officinali » (1255) (*Parere della I, della II, della V, della VII, della X e della XIII Commissione*);

alla XIII Commissione (Agricoltura):

NARDONE ed altri: « Norme finalizzate a garantire la continuità di impresa ai coltivatori affittuari di cui alla legge 3 maggio 1982, n. 203 » (1035) (*Parere della I, della II, della V e della X Commissione*).

Annuncio di domande di autorizzazione a procedere in giudizio.

Il ministro di grazia e giustizia ha trasmesso le seguenti domande di autorizzazione a procedere in giudizio:

contro il deputato Santonastaso per il reato di cui all'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (violazione delle leggi per l'elezione alla Camera dei deputati) (doc. IV, n. 104);

contro il deputato Di Mauro per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli 81, capoverso, 323 dello stesso codice (abuso di ufficio continuato); per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice pe-

nale — nel reato di cui agli articoli 81, capoverso, e 479 dello stesso codice (falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici, continuata) (doc. IV, n. 105).

Tali domande saranno stampate, distribuite e trasmesse alla Giunta competente.

Trasmissione dalla Corte dei conti.

Il Presidente della Corte dei conti, con lettera in data 5 ottobre 1992, ha trasmesso la determinazione n. 29/92, adottata ai sensi dell'articolo 8 della legge 21 marzo 1958, n. 259, dalla Corte in sezione di controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria, con la quale si rileva che l'interruzione del rapporto di controllo della Corte dei conti sulle società per azioni succedute agli enti pubblici economici dà luogo ad uno stato di fatto contrastante con la legislazione vigente, a sua volta attuativa dell'articolo 100 della Costituzione, e si dichiara l'obbligo del Governo di adottare i provvedimenti di assoggettamento al controllo della Corte dei conti delle società per azioni succedute agli enti pubblici economici, ai sensi dell'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259 (doc. XV-bis, n. 1).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

Trasmissione dal ministro del tesoro.

Il ministro del tesoro, con lettera in data 30 settembre 1992, ha trasmesso un documento, predisposto dalla Ragioneria generale dello Stato, di assestamento del bilancio sperimentale di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1992 (doc. C-bis, n. 1).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

Assegnazione di atti e progetti di atti normativi comunitari a Commissioni.

Nelle *Gazzette Ufficiali* delle Comunità europee del periodo compreso tra l'11 ed il 20 settembre 1992 (dal n. L265 al n. L276 e dal n. C233 al n. C241) sono stati pubblicati i seguenti atti e progetti di atti normativi comunitari.

Ai sensi del comma 1 dell'articolo 127 del regolamento, i suddetti documenti sono deferiti per l'esame alle sottoindicate Commissioni permanenti, con il parere della Commissione speciale per le politiche comunitarie:

alla VI Commissione (Finanze):

Rettifica Direttiva 91/680/CEE – Rettifica della direttiva 91/680/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1991, che completa il sistema comune di imposta sul valore aggiunto e modifica, in vista della soppressione delle frontiere fiscali, la direttiva 77/388/CEE (*Gazzetta Ufficiale* n. 376 del 31 dicembre 1991).

alla IX Commissione (Trasporti):

COM(92) 231 – Proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CEE) n. 3359/90 relativo all'attuazione di un programma d'azione nel campo delle infrastrutture di trasporto in vista della realizzazione del mercato integrato dei trasporti nel 1992;

COM(92) 327 – Modifica della proposta di direttiva del Consiglio relativa alla designazione e alla qualificazione professionale dell'addetto alla prevenzione dei rischi inerenti ai trasporti di merci pericolose nelle imprese che effettuano questo genere di trasporti.

alla X Commissione (Attività produttive):

Direttiva 92/46/CEE – Direttiva 92/46/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1992, che stabilisce le norme sanitarie per la produzione e la commercializzazione di

latte crudo, di latte trattato termicamente e di prodotti a base di latte;

Direttiva 92/47/CEE – Direttiva 92/47/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1992, relativa alla concessione di deroghe temporanee e limitate alle norme sanitarie specifiche della Comunità in materia di produzione e immissione sul mercato di latte e di prodotti a base di latte;

Direttiva 92/45/CEE – Direttiva 92/45/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1992, relativa ai problemi sanitari e di polizia sanitaria in materia di uccisione di selvaggina e di commercializzazione delle relative carni;

Direttiva 92/65/CEE – Direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE;

alla XI Commissione (Lavoro):

COM(92) 327 – Modifica della proposta di direttiva del Consiglio relativa alla designazione e alla qualificazione professionale dell'addetto alla prevenzione dei rischi inerenti ai trasporti di merci pericolose nelle imprese che effettuano questo genere di trasporti.

alla XII Commissione (Affari sociali):

Direttiva 92/71/CEE – Direttiva 92/71/CEE della Commissione, del 2 settembre 1992, che stabilisce la percentuale delle partite soggette ad ispezione fitosanitaria, a controlli sui documenti e a controlli di identità nel passaggio da uno Stato membro all'altro;

Direttiva 92/46/CEE – Direttiva 92/46/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1992, che stabilisce le norme sanitarie per la produzione e la commercializzazione di latte crudo, di latte trattato termicamente e di prodotti a base di latte;

Direttiva 92/47/CEE — Direttiva 92/47/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1992, relativa alla concessione di deroghe temporanee e limitate alle norme sanitarie specifiche della Comunità in materia di produzione e immissione sul mercato di latte e di prodotti a base di latte;

Direttiva 92/45/CEE — Direttiva 92/45/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1992, relativa ai problemi sanitari e di polizia sanitaria in materia di uccisione di selvaggina e di commercializzazione delle relative carni;

Direttiva 92/65/CEE — Direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE;

Direttiva 92/67/CEE — Direttiva 92/67/CEE del Consiglio, del 14 luglio 1992, che modifica la direttiva 89/662/CEE relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno;

Direttiva 92/60/CEE — Direttiva 92/60/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1992, che modifica la direttiva 90/425/CEE relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno;

(COM(92) 327 — Modifica della proposta di direttiva del Consiglio relativa alla designazione e alla qualificazione professionale dell'addetto alla prevenzione dei rischi inerenti ai trasporti di merci pericolose nelle imprese che effettuano questo genere di trasporti;

alla XIII Commissione (Agricoltura):

Direttiva 92/71/CEE — Direttiva 92/71/CEE della Commissione, del 2 settembre 1992, che stabilisce la percentuale delle partite soggette ad ispezione fitosanitaria, a controlli sui documenti e a controlli di

identità nel passaggio da uno Stato membro all'altro;

Direttiva 92/46/CEE — Direttiva 92/46/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1992, che stabilisce le norme sanitarie per la produzione e la commercializzazione di latte crudo, di latte trattato termicamente e di prodotti a base di latte;

Direttiva 92/47/CEE — Direttiva 92/47/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1992, relativa alla concessione di deroghe temporanee e limitate alle norme sanitarie specifiche della Comunità in materia di produzione e immissione sul mercato di latte e di prodotti a base di latte;

Direttiva 92/45/CEE — Direttiva 92/45/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1992, relativa ai problemi sanitari e di polizia sanitaria in materia di uccisione di selvaggina e di commercializzazione delle relative carni;

Direttiva 92/65/CEE — Direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie della direttiva 90/425/CEE;

Direttiva 92/67/CEE — Direttiva 92/67/CEE del Consiglio, del 14 luglio 1992, che modifica la direttiva 89/662/CEE relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno;

Direttiva 92/60/CEE — Direttiva 92/60/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1992, che modifica la direttiva 90/425/CEE relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno.

Trasmissione dalla Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali.

Il Presidente della Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo

sciopero nei servizi pubblici essenziali, con lettere in data 6 ottobre 1992, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera f), della legge 12 giugno 1990, n. 146, copia dei verbali delle sedute plenarie della Commissione stessa del 30 luglio e del 10 settembre 1992.

I predetti verbali saranno trasmessi alla Commissione competente e, d'intesa con il Presidente del Senato della Repubblica, saranno altresì portati a conoscenza del Governo e ne sarà assicurata la divulgazione tramite i mezzi di informazione.

**Annunzio di risoluzioni,
di interpellanze e di interrogazioni.**

Sono state presentate alla Presidenza risoluzioni, interpellanze e interrogazioni. Sono pubblicate nell'*Allegato B* ai resoconti della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

Nell'allegato A ai resoconti della seduta del 6 ottobre 1992, alla pagina 1240, prima colonna, terzultima riga, la comunicazione relativa alla trasmissione dal ministro dell'industria deve ritenersi sostituita dalla seguente:

« Il ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con lettera in data 1° ottobre 1992, ha trasmesso, in adempimento di quanto richiesto dalla X Commissione permanente nella seduta del 5 agosto 1992, una relazione sull'attuazione della legge 5 ottobre 1991, n. 317, recante "Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese" ».

Questo documento sarà trasmesso alla X Commissione permanente (Attività produttive, commercio e turismo).